



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott. [redacted] in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [redacted] R.G. promossa da:

PASQUALE GUIDA , con il patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]

contro:

[redacted], con il patrocinio dell'avv [redacted]

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così decide:

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data [redacted] e per l'effetto ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato o in altro equivalente;

condanna la parte convenuta al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi;

respinge per il resto il ricorso;

compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la convenuta alla rifusione delle spese residue che liquida in complessivi € [redacted]

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 16/03/2012

il Giudice

Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Episcopale di Milano

OGGI [redacted]

pagina 1 di 1